PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 24, C. 3, LETT. A) DELLA LEGGE 240/2010.

#### IL RETTORE

VISTO il D.P.R.10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazione;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1991 con il quale è stata istituita l'Università degli Studi di Roma Tre;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma Tre;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge n. 106 del 15 aprile 2004;

VISTO il D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252 recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;

VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

VISTO il D.M. 24 maggio 2011, n. 242 – Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'Art. 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010;

VISTO il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 – Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati;

VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari a norma della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il vigente "Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei Professori e Ricercatori in servizio presso Roma Tre";

VISTO il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 – Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;

VISTA la legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

VISTA la delibera ANVUR n. 132 del 13/09/2016;

VISTA la delibera del C.d.A. del 26/09/2017;

VISTA la delibera del C.d.A. del 12/12/2017 con il quale è stato approvato il Piano straordinario per la didattica;

VISTA la delibera del S.A. del 19/12/2017 con il quale è stato approvata l'assegnazione della I tranche di risorse per ricercatori a tempo determinato art. 24, comma 3, lett. a) L. n. 240/2010, a valere sul Piano straordinario per la didattica;

VISTE le note Dirigenziali dell'8/01/2018 inviata ai singoli Dipartimenti;

VISTE le proposte del Consiglio del Dipartimento di Economia del 6/12/2018 di attivazione della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti a valere sul Piano straordinario per la didattica;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 16/07/2019 e del C.d.A. 23/07/2019 con le quali si approvano la suddetta proposta;

CONSIDERATO CHE il posto richiesto dal Dipartimento gode della copertura finanziaria mediante il suddetto Piano straordinario per la didattica con relativo cofinanziamento del Dipartimento stesso facendo ricorso a risorse finanziarie aggiuntive derivanti dai fondi del Dipartimento - non necessita di punti organico ai sensi dell'art. 1 comma 251 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

## Art.1 Oggetto del bando

E' indetta la procedura pubblica di selezione, per il reclutamento di n. 1 (uno) ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, con contratto di lavoro di diritto privato secondo la seguente tipologia:

Contratto di durata triennale, a tempo pieno, eventualmente prorogabile una sola volta per soli due anni, in caso di disponibilità finanziaria e previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte presso il seguente Dipartimento per i settori concorsuali sotto indicati:

Dipartimento	Economia
n. posti	1
Settore Concorsuale	12/B2 Diritto del Lavoro
S.S.D.	IUS/07 Diritto del Lavoro
Numero massimo pubblica-	12 oltre la tesi di dottorato
zioni (oltre la tesi di dottorato)	
Lingua straniera richiesta	Inglese
Ambiti di ricerca e relative	L'attività di ricerca dovrà concentrarsi sullo studio
attività	dell'efficacia - e delle correlate prospettive
	evolutive - delle tecniche di regolazione giuridica
	dei labour standards e di prevenzione del dumping
	sociale, nel contesto della globalizzazione, non solo
	all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, ma
	nel più ampio quadro delineato dal diritto
	internazionale, dal diritto internazionale privato ed
	dal diritto dell'Unione Europea e con un
	particolare riferimento alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed alla
	disciplina dei modelli di organizzazione e gestione. Il candidato dovrà svolgere attività didattica e tutte
	le attività correlate di supervisione di tesi di laurea,
	assistenza agli studenti, predisposizione dei
	programmi, etc., in lingua italiana ed in lingua
	inglese.
Impegno didattico richiesto	All'interno delle 350 ore per le attività di didattica,
Impegno didattico remesto	didattica integrativa e servizi agli studenti 90 ore
	dovranno essere dedicate all'attività didattica
	frontale nel settore disciplinare nei Corsi di Studio
	triennali e magistrali da completarsi eventualmente
	nei settori affini, nei dottorati di ricerca e nei corsi
	post lauream.
Impegno orario complessivo	1500 ore annue, di cui 350 per le attività di
per le attività di ricerca di	didattica, di didattica integrativa e servizi agli
didattica, di didattica	studenti per il regime di impegno a tempo pieno.
integrativa e servizi agli	
studenti	

# Art. 2 Requisiti per l'ammissione alla procedura pubblica

Sono ammessi a partecipare alla procedura pubblica di selezione di cui all'art. 1 i candidati, anche di cittadinanza straniera, in possesso dei seguenti requisiti:

dottorato di ricerca o titolo riconosciuto equipollente.

Non possono partecipare alla procedura pubblica di selezione:

- 1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- 2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

- 3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art.127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3;
- 4) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
- 5) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento in costanza di rapporto.

#### Art. 3 Domande di ammissione

- 1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere prodotta, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, alla pagina: <a href="https://gomp.uniroma3.it/concorsi">https://gomp.uniroma3.it/concorsi</a>. L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare, in formato elettronico PDF, i documenti di cui al presente bando. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
- 2. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura di selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
- 3. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
- 4. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, viene prorogato al primo giorno feriale utile.
- 5. La domanda di partecipazione **deve essere compilata in tutte le sue parti**, secondo quanto indicato nella procedura telematica e deve contenere in particolare:
- 1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il domicilio o il recapito eletto ai fini del concorso completo di codice di avviamento postale, di numero telefonico e di indirizzo di posta elettronica;
- 2) se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadino di altri stati, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
- 3) di non aver riportato condanne penali, e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate;
- 4) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso, dichiarare le cause di risoluzione. Non possono partecipare a pubblici concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati, o dichiarati decaduti dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera d), del T.U. degli impiegati civili dello stato;
- 5) di avere l'idoneità fisica all'impiego;
- 6) di non essere stato già assunto a tempo indeterminato come professore universitario di prima o di seconda fascia o come ricercatore, ancorché cessato dal servizio;
- 7) di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- 8) di avere adeguata conoscenza della lingua Italiana (solo per i cittadini stranieri).
- 9) di non aver superato e di non superare con la durata triennale del contratto di cui al presente bando, i dodici anni anche non continuativi ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240/2010.

I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno specificare nella domanda di partecipazione al concorso l'ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempo aggiuntivo per l'espletamento delle prove.

Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato dovrà essere tempestivamente comunicata al Magnifico Rettore - Divisione Personale Docente e Ricercatore, via Ostiense 159, 00154 Roma, a mezzo fax 0657335252, allegando copia di un valido documento.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

## Art. 4 Titoli, pubblicazioni e curriculum professionale

I candidati devono allegare alla domanda, in formato elettronico PDF:

- a) curriculum della propria attività scientifica e didattica in duplice copia, di cui una copia datata e firmata dal candidato ed una copia per la pubblicazione senza dati personali e senza firma;
- b) titoli, in carta semplice, ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco datato e firmato dal candidato;
- c) pubblicazioni e tesi di dottorato presentate;
- d) elenco delle pubblicazioni e della tesi di dottorato presentate in duplice copia, di cui una copia datata e firmata dal candidato ed una copia per la pubblicazione senza dati personali e senza firma;
- e) autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive attestanti anche la conformità di quanto caricato sul cdrom
- f) fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale o tessera sanitaria.

I cittadini dell'Unione europea possono:

- a) usufruire dell'autocertificazione prevista dalla normativa vigente;
- b) produrre i titoli e le pubblicazioni in originale ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

I cittadini extracomunitari non residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. n. 223/1989 possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, diversa da francese, inglese, tedesco e spagnolo, deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.

## Art. 5 Esclusione dalla procedura pubblica

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura. L'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti di cui sopra, è disposta con decreto rettorale motivato e comunicata al domicilio dichiarato.

#### Art. 6 Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice, proposta dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la procedura, è nominata con Decreto Rettorale pubblicato all'albo Pretorio di Ateneo ed è composta da tre professori, di cui la maggioranza appartenenti ai ruoli organici di di altri Atenei ed almeno due di prima fascia, appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando, o, in mancanza, ai settori ricompresi nel

medesimo macrosettore che devono aver svolto attività di ricerca nei 5 anni precedenti nonché, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 240/2010.

Dalla data di pubblicazione all'albo di Ateneo del decreto Rettorale di nomina della Commissione Giudicatrice decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al Rettore da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale temine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

La Commissione, alla scadenza dei termini previsti per la ricusazione, dovrà stabilire la data della seduta per lo svolgimento della riunione preliminare, da effetuare in forma telematica entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dai predetti termini di ricusazione. In caso di inerzia ne sarà data comunicazione al Rettore. La Commissione deve concludere i lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione il Rettore può prorogare tale termine, per una sola volta e per non più di quattro mesi. Decorso il termine per la conclusione dei lavori o per l'eventuale proroga senza la consegna degli atti, il Rettore può sciogliere la Commissione ed avviare le procedure per la nomina di una nuova commissione, ovvero procedere alla sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

## Art. 7 Lavori delle Commissioni giudicatrici e prove d'esame

La Commissione giudicatrice predetermina i criteri da seguire per la valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum accertandone la coerenza con lo svolgimento della prevista attività di ricerca, e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna pubblicazione a seguito della discussione pubblica sulla base dei seguenti parametri:

### Titoli: fino ad un massimo di 50 punti;

#### Pubblicazioni: fino ad un massimo di ulteriori 50 punti.

La Commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione preliminare, seguita da una valutazione comparativa del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

- a) Dottorato di ricerca o equipollente, conseguito in Italia o all'Estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo indicato dal precedente comma è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

La commissione giudicatrice nell'effettuare la preliminare valutazione comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o di titoli equipollenti è presa in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientificodisciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica:

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione nel valutare le pubblicazioni si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) "impact factor" totale;
- d) "impact factor" medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

A seguito di tale valutazione la Commissione ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. La Commissione successivamente alla discussione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, che avverrà contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Della data e dell'ora di svolgimento della illustrazione e discussione dei titoli verrà data pubblicità ai candidati prima dello svolgimento della prova stessa, nel rispetto della normativa vigente. Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica il vincitore o i vincitori in numero pari al numero dei posti per i quali è stata bandita la procedura. La procedura si conclude senza alcun vincitore nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga un punteggio complessivo minimo per titoli e pubblicazioni di 70/100. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti della procedura e dichiara il vincitore o i vincitori. La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi collegiali conclusivi è resa pubblica per via telematica.

## Art. 8 Accertamento della regolarità degli atti e nomina in ruolo

Il Rettore, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta con proprio Decreto la regolarità formale degli atti e ne dà comunicazione agli interessati mediante avviso pubblicato all'albo Pretorio di Ateneo, e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami.

Nel caso in cui riscontri vizi di forma il Rettore, entro trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, fissando la data entro cui la commissione dovrà provvedere alla regolarizzazione. Successivamente all'approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento formula la proposta di chiamata del vincitore o dei vincitori, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, al fine della successiva approvazione con delibera del Consiglio di Amministrazione. Nel rispetto dell'art. 6 del Codice etico di Ateneo, non si può procedere alla nomina del vincitore che abbia un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado compreso con un componente del Consiglio di Dipartimento.

## Art. 9 Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

I candidati possono richiedere, entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione in G.U. dell'avviso di approvazione degli atti, la restituzione della documentazione presentata. Tale restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine non sarà consentita la restituzione.

## Art. 10 Stipula del contratto

L'Amministrazione, a seguito delle delibere degli organi di cui all'art. 8 invita il candidato risultato vincitore a stipulare il contratto di diritto privato, quale ricercatore a tempo determinato, della durata di Tre

anni, eventualmente prorogabile per soli 2 anni e per una sola volta, in caso di disponibilità finanziaria e previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte.

Il contratto è stipulato dal Rettore dell'Ateneo.

Il trattamento economico spettante è stabilito dal D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232.

Il ricercatore assunto a tempo determinato è soggetto a un periodo di prova della durata di 90 giorni. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

L'Amministrazione si riserva di accertare il possesso, da parte del vincitore, dei requisiti prescritti, in caso di mancanza di tali requisiti il contratto sarà considerato nullo.

Il vincitore che senza giustificato motivo non si presenti per la sottoscrizione del contratto entro il termine stabilito, e non inizi contestualmente la propria attività come in esso stabilito, decade dal diritto di stipula del contratto medesimo.

Qualora il vincitore inizi la propria attività, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettivo inizio.

La durata complessiva del rapporto instaurato con il contratto di cui al presente articolo unitamente a quelli prestati come titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con enti di ricerca e sperimentazione, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Il ricercatore a tempo determinato svolgerà attività di ricerca scientifica nel settore e negli ambiti di ricerca su cui è stata attivata la procedura di reclutamento ed attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti con un impegno orario annuo complessivo di 1.500 ore, di cui 350 per le attività di didattica, di didattica integrativa e servizi agli studenti per il regime di impegno a tempo pieno.

## Art. 11 (Incompatibilità)

Il contratto di lavoro subordinato non è cumulabile:

- con altri contratti di lavoro subordinato, comunque denominati, salvo quanto previsto nel periodo successivo del presente articolo;
- con lo svolgimento del dottorato di ricerca o con la fruizione di borse di ricerca post-laurea o post-dottorato;
- con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o analoga posizione, se previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

Nel caso di dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, l'unità di personale interessata è collocata in posizione di aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali per tutta la durata del contratto ed ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa non è utile ai fini della progressione di carriera. Eventuali contratti di lavoro autonomo o assimilato, in essere presso l'Università degli Studi Roma Tre, dovranno essere conclusi al momento della stipula del contratto di ricercatore a tempo determinato.

## Art. 12 Responsabile del procedimento e pubblicità

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Calano – Responsabile Ufficio Reclutamento della Divisione Personale Docente e Ricercatore, contattabile ai seguenti numeri tel. 0657335227 – fax 0657335252 – mail massimo.calano@uniroma3.it.

Il presente bando è pubblicato per via telematica al sito:

http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx

### Art. 13 Trattamento dei dati personali

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura pubblica di selezione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente

procedura. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

## Art. 14 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando e la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione. Il presente bando è reso disponibile anche in lingua inglese ma l'unico testo facente fede è quello in lingua italiana.

Roma, 02/08/2019

**IL RETTORE** 

Prof. Luca Pietromarchi